



ORDINANZA N. 14 DEL 01/03/2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (CANTIERE DI LAVORO) “ TRATTO DI VIA XXIV MAGGIO”

IL VICE AREA/ P.M.

VISTA la nota prot. 2949 del 24/02/2020 dell'Ufficio Tecnico Comunale con la quale chiede l'istituzione del divieto di sosta temporaneo nella Via XXIV Maggio (tratto compreso tra intersezione Via Bona Via XXIV Maggio e intersezione tra Via Raia via XXIV Maggio) dal 01/03/2020 fino a conclusione dei lavori previsti per giorni 79 (5 mesi), per eseguire lavori di sistemazione marciapiedi (cantiere di lavoro);

VISTA l'istanza avente per oggetto: Cantiere Regionale di lavoro Sistemazione e manutenzione dei marciapiedi della Via XXIV Maggio” CUP D95G180005500008-C.I.P. n. PAC_ POC_ 1420/8/8_9/CLC/196/PA- Decreto n. 2989 del 19.09.2019”

RITENUTO che per motivi sicurezza bisogna installare una segnaletica adeguata e una rete di recinzione di cantiere per protezione, poiché la carreggiata verrà ristretta rispetto al marciapiede di mt. 1,50, al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n, 267;


VISTI gli artt. 5,6,7,158,159 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 425;

PROPONE DI

Emettere ordinanza istituzione divieto di sosta temporaneo per lavori di sistemazione marciapiedi tratto di Via XXIV Maggio (cantiere di lavoro) ;

ESPRIME

Sulla presente proposta di ordinanza ai sensi dell'art. 147 bis, del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che la presente ordinanza non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;



IL VICE CAPO AREA

Isp. Pr. Giuseppe ROSATO

IL SINDACO

VISTA E CONDIVISA LA SUPERIORE PROPOSTA

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada;

Visto il Regolamento di attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/1992;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

Ritenuto: di dover adottare opportune misure di sicurezza per la circolazione stradale al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità;

ORDINA

- 1) con decorrenza del giorno 01/03/2020 dalle ore 07.00 e fino a conclusione dei lavori previsti per giorni 79 (5 mesi) il divieto di sosta nella Via XXIV Maggio (tratto compreso tra intersezione Via Bona Via XXIV Maggio e intersezione tra Via Raia via XXIV Maggio) lungo il perimetro del cantiere, per i lavori di sistemazione dei marciapiedi;
- 2) la ditta è onerata all' apposizione della prescritta segnaletica stradale a norma di legge; è consentita la riapertura alla circolazione stradale nel caso i lavori terminino prima della scadenza prevista, sempre che sia stata rimossa ogni eventuale insidia per la circolazione ed eseguiti i previsti collaudi;
- 3) le strade interessate devono essere regolarmente transennate al fine di evitare ogni pericolo a persone e cose;
- 4) dovrà altresì essere adottata ogni cautela necessaria a prevenire incidenti o insidie per la circolazione stradale, opportuni percorsi sicuri per i pedoni e opportunamente segnalata ogni situazione di pericolo o di pregiudizio per la sicurezza delle persone;
- 5) il richiedente e/o la ditta risponde di eventuali danni provocati a terzi nelle aree di pertinenza;
- 6) in qualunque momento, a richiesta delle Forze dell'Ordine dovrà essere ripristinata la circolazione, ove ricorrano urgenti ragioni di ordine e sicurezza;
- 7) destinataria degli obblighi in questione è L'UFFICIO TECNICO COMUNALE sopra generalizzato; eventuali delegati, incaricati, tecnici e direttori dei lavori devono da questi essere resi edotti circa l'osservanza di quanto contenuto nella presente autorizzazione;
- 8) la presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura dell'ufficio tecnico comunale, della prescritta segnaletica stradale; è altresì resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio comunale e pubblicazione sul sito internet istituzionale.
- 9) È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1.
- 10) Gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale, e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 CDS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
- 11) A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni prescritte dal Codice della strada.
- 12) Si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971 e dello Statuto della R.S., rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione o di conoscenza del presente atto.
- 13) Chiunque vi abbia interesse può proporre al dirigente del settore Polizia municipale istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.
- 14) Si dispone l'invio di copia della presente ordinanza, a mezzo posta elettronica, all'ufficio tecnico comunale ed ai presidi territoriali delle FF.O. per debita notizia e per quanto di competenza, nonché la consegna di copia alla ditta interessata.

Bisacchino, 01/03/2020



IL SINDACO

Prof. Tommaso F. sco DI GIORGIO

Tommaso F. sco